

Dal "diritto della città" al "diritto alla città"

di Maria Bottiglieri

Recensione a Jean Bernard Auby, *Le droit de la ville*, Paris 2013

"Per la politica la città è uno spazio ben più concreto della nazione". Questa affermazione del sociologo Saskia Sassen può costituire una delle chiavi di lettura della riflessione di Jean Bernard Auby - professore di Diritto pubblico a Science Po Paris e direttore della *chaire Mutations de l'action publique et du droit public* (MADP) - sul "*Droit de la ville*" che è stata peraltro al centro di un seminario dottorale su "La città nel diritto amministrativo" tenutosi nel Campus Einaudi di Torino il 24 aprile 2013.

L'autore ha pensato questo libro per gli studenti di diritto pubblico di formazione non giuridica, una sorta di vademecum "dei problemi giuridici posti dal funzionamento delle città, del modo in cui il diritto (ri)veste le città" (p. 1 - trad. it. m.b.).

Egli intende "portare il proprio sguardo - attraverso il prisma particolare del diritto - su ciò che è divenuta la cornice largamente dominante dell'esistenza collettiva e dell'azione pubblica nelle nostre società (p. 1)". Se in Europa, come in America Latina, più dell'80% della popolazione vive in un contesto urbano, questo significa che "esaminare il modo in cui le città funzionano dal punto di vista giuridico equivale quasi ad osservare il funzionamento giuridico dell'intera società" (p. 1).

La ricerca tiene conto principalmente del diritto pubblico francese ma utilizza anche materiale comparatistico (con riferimenti a studi brasiliani, tedeschi, statunitensi, spagnoli, inglesi) nonché dati forniti dalle agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di città (in particolare UN - Habitat e Unesco).

Il libro si struttura in tre capitoli, preceduti da una introduzione tripartita: 1. l'oggetto e la metodologia; 2. due idee di fondo; 3. variabili del funzionamento delle città.

Nella premessa metodologica (sez. 1) si muove dall'idea che le classificazioni giuridiche storicamente utilizzate si sono rivelate insufficienti a interpretare i meccanismi di funzionamento delle città. In particolare, il diritto urbanistico tradizionale si sarebbe rivelato inadeguato a guidare la gestione dei problemi delle città. "Ciò che costituisce il "materiale[1] giuridico di una città è un composto ben più ampio, nel cui crogiuolo si ritrovano anche (...) il diritto della proprietà, particolarmente quello dei beni pubblici, il diritto dei governi locali, il diritto dei contratti pubblici, la finanza pubblica (p.3)".

Il concetto giuridico di diritto della città viene così elaborato attraverso un metodo che potrebbe essere definito di gius-realismo. "Non sono sicuro cosa sia il diritto urbanistico ma so cos'è una città", ha detto l'autore durante il seminario torinese.

L'analisi delle due idee di fondo (sez. 2) si snoda a partire da due domande: che cos'è la città per il diritto e che posto occupa il diritto nel funzionamento concreto delle città.

Rispetto alla prima questione l'osservazione principale è che non esiste una definizione giuridica omogenea e univoca di città. Nei Paesi europei si definiscono le città essenzialmente sulla base di dati statistici (l'"urbano" è tale se conta almeno 5000 abitanti) o di dati urbanistici (ai pensi alla nozione di "zona agglomerata"); vi sono casi, come la Germania, in cui lo statuto di "città" è riservato a certi comuni che l'hanno storicamente acquisito o che se lo vedono oggi riconosciuto perché soddisfano determinati requisiti. Ma a parte questo accenno, non ci si sofferma su casi come Amburgo, che costituisce amministrativamente un piccolo Land e non vi è nessun riferimento neanche a casi di città-stato contemporanee, come Città del Vaticano che ha dignità diplomatica internazionale.

Nell'ordinamento giuridico italiano, pure non menzionato in questa sezione del libro, la legislazione (in particolare il Testo Unico Enti Locali) utilizza il termine "città" in senso assoluto solo con riferimento a quei comuni "insigni" a cui è concesso "il titolo di città" con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i monumenti, i beni culturali e per l'attuale importanza (art. 18 TUEL). Al di fuori di questo caso, il TUEL utilizza la locuzione di comune o di città metropolitana mentre il Codice della Strada preferisce parlare di "centro abitato". Torna il termine "città" nella locuzione di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (d.lgs n. 281/1997 e ss. modifiche). Se sono dunque molti gli interventi legislativi che descrivono funzioni, compiti e poteri delle città, effettivamente non vi sono disposizioni giuridiche che la definiscono.

Nel dibattito torinese è stato evidenziato che l'assenza di una definizione giuridica di città mette in luce uno dei principali problemi di questa materia: se non esiste una definizione di cosa è una città, questo vuol dire che non c'è un consenso su cosa essa sia o vuol dire che se manca una definizione ne manca un'idea?

Sulla seconda idea di fondo ("che posto occupa il diritto nel funzionamento concreto delle città"), il libro evidenzia che la dimensione del diritto è stata essenziale alla nascita delle città medioevali, la cui caratteristica principale consisteva nella configurazione di uno *ius singularis*, applicabile al loro territorio e ai loro abitanti e il cui oggetto era individuabile prevalentemente nelle questioni fondiarie e commerciali.

Meraviglia che un tentativo di ricostruzione sistematica del diritto della città faccia solo un minimo accenno alla dimensione storica, dalla quale sarebbero potute scaturire invece suggestioni e spunti di riflessione particolarmente significativi sia sull'idea di città che sul ruolo che occupa il diritto nel funzionamento della città. Non sono ricordate, ad esempio, le differenti caratteristiche che avevano le città nell'Europa medioevale (XIII-XVI sec.): mentre in Germania o Francia si definivano città le terre murate che avessero determinati privilegi, in Italia la città era la sede del vescovo. Questo stretto legame tra residenza episcopale e città non aveva nulla a che fare con i canoni della Chiesa, i quali non avevano fatto altro che modellarsi sugli usi degli antichi Romani, per i quali la *civitas* era un centro munito di una certa autonomia politico-amministrativa, cioè del privilegio di eleggere per sé i propri magistrati e di esercitare la giustizia all'interno del proprio distretto (e in tal senso si distingueva dalla terra, insediamento murato a fisionomia urbana ma privo della dignità vescovile, dal castello, centro minore fortificato, e dalla villa, insediamento rurale sprovvisto di mura). La presenza del vescovo era solo un fattore di continuità istituzionale che aveva consentito ad alcuni insediamenti di mantenere una condizione di centralità e autonomia durante l'Età di mezzo. La città era dunque una nozione intrinsecamente politica, secondo un'idea di derivazione classica ben sintetizzata da Isidoro di Siviglia: "*civitas non saxa sed habitatores vocatur*". Tale accezione, ripetuta per tutto il Cinquecento dalla maggior parte dei

trattatisti politici italiani, portava a rendere la *civitas* sinonimo di *Res publica* e non è un caso se gli utopisti della prima età moderna, come Campanella, avevano fantasticato di società ideali in forma di città[2].

La forse eccessiva sommarietà dei riferimenti storici è compensata da una riflessione sulla duplice funzione che svolge il diritto nelle città attuali: "il diritto è uno strumento di organizzazione dell'azione e delle interazioni, un insieme di regole del gioco per gli attori, ma egualmente allo stesso tempo è uno strumento per attivare la simbolica sociale e anche per stimolare una produzione immaginaria individuale e collettiva. Esso, allora, contribuisce alla costruzione di senso che, in un contesto singolare, fonda (almeno in parte) le regole del gioco come pure le mire dell'azione. E' in questo che l'uso del diritto non si contenta di delocalizzare le relazioni sociali, ma che contribuisce a rilocalizzarle in un modo nuovo[3]".

In tal senso, il diritto della realtà sociale, quella delle città in particolare, costituisce una sorta di epidermide, che protegge contro un certo numero di aggressioni, ma si deforma, si distende, si conforma ai cambiamenti di ciò che contiene e a volte cede davanti ai nemici esterni. La sua virtù, pertanto, è quella di adattarsi, con i suoi stessi meccanismi, ai mutamenti circostanti e di non cedere che in ultima istanza,, per ricostituirsi in seguito (p. 8)".

La terza sezione dell'introduzione è dedicata alla constatazione che i problemi attinenti al funzionamento delle città, pur essendo comuni, sono fortemente variabili.

Le variabili che contribuiscono a classificare le città riguardano il grado di pluralismo istituzionale (lo statuto giuridico delle città cambia a seconda che esse siano all'interno di un sistema federale o di autonomia territoriale) e la "taglia" (piccole e grandi città, metropoli e megalopoli).

Ma anche quando le città siano innervate nello stesso sistema istituzionale e abbiano la stessa "taglia", è impossibile trovare due città che siano perfettamente uguali: le città, infatti, si somigliano giuridicamente, ma non sono mai totalmente identiche tra loro. Ogni città è un *unicum* giuridico perché il potere, anche minimo, di produzione di fonti giuridiche proprie contribuisce a distinguerle e renderle quindi "singolari".

L'elaborazione del diritto della città è stato lodato e criticato anche nel seminario torinese.

In senso positivo è stata lodata l'originalità e innovatività dell'impostazione del libro. Originale perché i temi classici del diritto amministrativo (urbanistica, servizi pubblici, organizzazione amministrativa del comune) sono stati collocati in un loro contesto sistematico-funzionale. Innovativo perché tale diritto non si ritrova né nella normativa né nella giurisprudenza - francese, ma non solo. L'espressione diritto della città non costituisce tuttavia un neologismo[4].

In senso critico è stato invece evidenziato che l'elaborazione di un nuovo diritto della città può andare a scontrarsi con criteri di economia giuridica: *entia* (in questo caso *jura*) *non multiplicanda sunt praeter necessitatem*. La percezione che l'elaborazione del diritto della città introduca nel mondo giuridico un istituto giuridico "nuovo" traspare anche da altri indicatori: si pensi al titolo di un seminario organizzato dallo IUAV a Venezia il 10 ottobre 2013 su Il diritto della città: un nuovo diritto?

Rispetto a queste osservazioni viene da chiedersi: ma è davvero il "diritto della città" una sovrastruttura (*cum aut sine necessitate*, a seconda dei punti di vista) o forse lo sono le categorie elaborate nel tempo dalla scienza giuridica? In altri termini, viene prima la città o la categoria degli "enti locali"/"collettività locali"/"autonomie locali"/"autonomie territoriali", ecc.?

Il tentativo di avvicinare le categorie interpretative giuridiche alla realtà cui esse si riferiscono interessa e affascina. Tuttavia ci si potrebbe chiedere se un eccesso di gius-realismo non porti a ulteriori conseguenze: considerato che ogni città è un unicum giuridico, è sufficiente un concetto di diritto alla città o bisognerebbe parlare di diritto delle città?

Una volta chiarite nell'introduzione oggetto, obiettivo e metodo della ricerca, le due idee di fondo e la questione della multiformità giuridica delle città, il saggio passa a descrivere "nella sua grammatica di base, il "materiale giuridico" della città (p. 16)".

Tre sono le componenti, le "materie prime" del diritto della città analizzate nelle tre parti dell'opera:

1. La realtà fisica della città (*le droit et la physique de la ville*). Tale realtà si compone:

- di spazi pubblici e privati, dei quali sono esaminati i connessi problemi di organizzazione e le caratteristiche delle loro interrelazioni;
- di infrastrutture urbane (come le reti, gli immobili, le opere, e ogni tipo di installazione) che sono esaminati con i connessi problemi del loro finanziamento, gestione e utilizzo;
- della forma e struttura della città, la quale è analizzata nei suoi tre aspetti: i volumi orizzontali e verticali della città, la struttura e le polarità della città e la qualità del decoro urbano.

2. Le dinamiche funzionali della città (*le droit et la dynamique de la ville*). Rispetto a questo ambito il saggio ripercorre le realtà del cambiamento delle città, le quali sono perennemente interessate da movimenti di trasformazione. Si esaminano così le seguenti tematiche:

- la regolazione dell'occupazione del suolo pubblico e gli strumenti di pianificazione;
- i lavori pubblici, la riqualificazione e la rigenerazione urbana;
- lo spazio economico della città, esaminato con riguardo agli aspetti di regolazione e sostegno allo sviluppo economico locale;
- i tempi della città;
- il tema della "città sostenibile", intesa quale punto di incontro tra diritto della città e sviluppo sostenibile.

3. La politica della città (*le droit et la politique de la ville*). Sulla percezione che "le città sono sempre e necessariamente oggetti politici,... sempre più o meno sistemi politici ... e non necessariamente soggetti politici (p. 192)" e vanno dunque governate, protette e servite, questa

terza parte del saggio esamina la qualità dei servizi pubblici resi alla collettività di cui si compone una città, leggendoli alla luce del "diritto alla città".

In questa terza parte si analizzano dunque i seguenti aspetti del diritto della città:

3.1. Il governo della città, che è esaminato con riguardo a:

- gli aspetti organizzativi (territoriali, elettorali, partecipativi, manageriali, gestionali);
- gli aspetti finanziari che concernono l'acquisizione delle risorse (imposte, tariffe per i servizi, trasferimenti da altri bilanci pubblici e mutui);
- l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, gli obblighi di equilibrio di bilancio e le ipotesi di default;
- le relazioni interistituzionali: sia quelle interne (con le altre istituzioni pubbliche nazionali situate a un livello superiore) che quelle internazionali (con il tema dell'internazionalizzazione delle città e della legislazione internazionale dei governi locali). Sul tema del "diritto internazionale" delle città si è soffermato anche il dibattito del seminario torinese, durante il quale è stato ricordato che non tutte le città hanno un ruolo internazionale ma ci sono almeno trecento città nel mondo che hanno una proiezione internazionale. Rispetto a questa realtà si può o applicare l'approccio tradizionale - per il quale le città non sono soggetto di diritto internazionale con la conseguenza che le relative potestà eventualmente loro concesse in materia sono frutto di regolazione del diritto interno - oppure si può guardare alla città come gestore di servizi di prossimità, in quanto tale destinataria diretta di norme di rango internazionale.

3.2. i servizi pubblici locali; il saggio si sofferma ripercorrendo le questioni definitorie (la nozione di servizio pubblico), i sistemi di gestione (gestione diretta, affidamento al mercato o in house), il tema della liberalizzazione. Un particolare focus è dedicato alla gestione di tre servizi pubblici locali essenziali nel diritto francese (e non solo!): il servizio di distribuzione dell'acqua, il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti e i trasporti locali (per ciascuno di essi è affrontato il problema del finanziamento, della tariffazione e degli strumenti di gestione).

Si affronta poi il tema della ripartizione dei poteri tra Stato e istituzioni locali rispetto alla protezione dai rischi i più diversi: sanitari, ambientali, economici.

Si chiude infine con una riflessione sulle politiche della città: dalla valutazione e controllo delle funzioni civiche fino all'analisi degli strumenti giuridici della "politica della Città" propri del sistema giuridico francese

3.3. E' in questo contesto che affiora il tema del diritto alla città.

Questo concetto era già conosciuto da altre discipline scientifiche, la sociologia in particolare. Il diritto alla città trova la sua radice nell'idea elaborata da Lefebvre che lo intende come quella "forma superiore dei diritti: diritto alla libertà, diritto all'individualizzazione nella socializzazione, diritto all'habitat e all'abitare"[5].

Auby ha avuto il merito di rielaborare tale idea in chiave giuridica. Egli, partendo dal presupposto che, nella loro percezione prevalente, i diritti fondamentali non prendono la città né come oggetto né di mira, evidenzia che è proprio nel contesto urbano che essi trovano voce: "la libertà di opinione, la libertà di espressione, il diritto di sciopero non sono in sé delle libertà urbane, anche se noi sappiamo bene che è nel contesto politico e economico urbano che esse sono più sovente brandite, attuate ma anche minacciate". (p. 270)

L'elaborazione di un diritto alla città nasce dalla considerazione che i diritti fondamentali sono stati pensati in una società prevalentemente rurale mentre "le avanguardie della modernità si trovano soprattutto nelle città (p. 270)". Di qui la percezione di un vuoto di tutela e la conseguente esigenza di un'urbanizzazione o localizzazione dei diritti fondamentali, intesa come elemento utile a conferire dignità alla cittadinanza: non si può "vivere correttamente nella dignità di cittadini senza godervi di un livello minimale di una "palette" di diritti concreti (p. 270)". Diritti concreti come lo sono il diritto alla casa, il diritto alla mobilità urbana, il diritto ai servizi pubblici locali essenziali (come acqua, gas, luce) il diritto alla sicurezza. Sono questi i diritti che trovano la loro sintesi nel diritto alla città e ne determinano il contenuto.

L'idea di un diritto alla città consiste pertanto nel diritto a un "accesso minimo ai servizi resi dalle città, sia che si tratti di prestazioni offerte che di protezioni assicurate (p.272)" e in un "dispositivo generale teso a limitare la segregazione urbana" .

Le città, infatti, sono al tempo stesso "crogiolo di differenziazione e germe di segregazione" (p. 271). Disparità, queste, che non sempre le città riescono a colmare ma anzi, è proprio in esse che tali processi di segregazione spesso si alimentano. I differenti sotto-insieme delle città tendono spontaneamente a polarizzarsi: i ricchi raggiungono i ricchi dove ci sono le scuole migliori e il miglior contesto di vita, relegando i poveri in specifici quartieri. Questa realtà raggiunge livelli caricaturali nelle grandi metropoli: si pensi a Nairobi, dove il 60% della popolazione vive nelle bidonville o a San Paolo dove solo il 92% della popolazione ha un accesso quotidiano all'acqua e solo il 76% delle strade sono dotate di illuminazione pubblica. Problema questo che non risparmia neanche i c.d. Paesi sviluppati, se è vero, come è vero, che ancora in moltissime città l'accesso dei disabili alle infrastrutture urbane non è ancora sufficientemente assicurato o che il sistema di trasporti è concepito in modo tale che gli abitanti di certi quartieri-ghetto difficilmente riescono a raggiungere il centro della città e i luoghi di lavoro.

"E' per questo che l'idea di un diritto alla città è necessaria", perché può risultare funzionale a ridurre questa frattura urbana".

Il diritto alla città aveva peraltro già trovato cittadinanza nel sistema giuridico francese grazie all'art. 1 dell'ormai abrogata *Loi n. 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville*: "*Afin de mettre en oeuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements publics assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation. Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque agglomération la coexistence des diverses catégories sociales*". Attualmente, secondo l'autore, il diritto alla città resta recepito dall'ordinamento francese, anche se in maniera frammentaria, attraverso meccanismi come il riconoscimento del diritto al trasporto urbano ai diversamente abili, il diritto alla casa, l'accesso ai servizi urbani essenziali da parte delle persone che non hanno un reddito sufficiente per accedervi.

La riflessione sul diritto alla città appare al tempo stesso come la più innovativa e la più fragile dell'intero saggio.

Innovativa perché, coerentemente con la generale linea di tendenza alla settorializzazione e regionalizzazione dei diritti, l'elaborazione di un diritto alla città potrebbe costituire un tentativo di localizzazione (o meglio: "urbanizzazione") dei diritti fondamentali: i diritti umani, infatti, sono oggi declinati sia in carte universali che proteggono categorie specifiche di individui (le donne, i bambini, i pescatori...), che in carte di livello regionale (si pensi a quelle emanate in sede di Consiglio d'Europa, Unione africana e di Organizzazione degli Stati americani). Questi fenomeni di specificazione non costituiscono una sorta di "frantumazione dei diritti umani", ma anzi possono costituire un contributo al rafforzamento dell'universalità[6].

Ma la specificazione dei diritti ha un suo fondamento se questa contribuisce a rafforzarne il grado di tutela e di esigibilità. Resta quindi da chiarire in che modo il diritto alla città potrebbe consentire di rafforzare le garanzie dei diritti umani che esso sintetizza e localizza.

La fragilità di questo ultimo paragrafo risiede, invece, nella percezione che l'autore domini molto meglio il diritto della città (a cui ha peraltro dedicato l'intero saggio), perché "diritto di sintesi" di posizioni giuridiche soggettive afferenti alle discipline amministrativistiche, che il diritto alla città, nella cui elaborazione sarebbe stato necessario assumere anche sollecitazioni proprie di altre branche del diritto pubblico (come il diritto costituzionale, il diritto regionale, il diritto civile, il diritto internazionale).

Manca ad esempio un tentativo di classificazione del diritto alla città: si tratta di un diritto civile, sociale o di ultima generazione? Nella definizione di diritto alla città come di diritto a un accesso minimo ai servizi resi dalle città, sia che si tratti di prestazioni offerte che di protezioni assicurate, sembrerebbe che il riferimento sia tanto ai diritti sociali che alle libertà. Occorrerebbe tuttavia precisare meglio quali sono i diritti e le libertà garantiti attraverso il diritto alla città. Le domande che a riguardo restano aperte sono diverse: cosa si intende per accesso minimo ai servizi? in che misura va garantita questa "minimalità"? e "chi paga" per essa? la città, lo Stato, i cittadini?

Altra tematica aperta da questa riflessione è quella dei destinatari: chi è il titolare del *droit à la ville*? la collettività? ma da chi è composta la collettività locale? Nel seminario torinese, ad esempio, è stato ricordato che anche in Italia i parametri offerti dalla legge o dalla giurisprudenza costituzionale non sono sempre coerenti nel definire il concetto di popolazione. La sentenza Cort. cost. n. 432/2005, ad esempio, ha dichiarato che ai fini del riconoscimento del diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea, sono inclusi anche gli stranieri residenti, se persone totalmente invalide per cause civili. Ma la legge (co. 6 art. 40 D.lgs 286/1998 e ss. mod) riconosce che il diritto ad accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere limitato solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Quali sono quindi i meccanismi che potrebbero consentire di godere di un diritto alla città? E' sufficiente trovarsi sul suolo civico (a titolo di turista, di rom/sinti/nomade, di abitante, di residente) o occorre una relazione giuridica con il territorio più significativa?

Ma allora il diritto alla città è un'abbreviazione che consente di sintetizzare un insieme di diritti o è un altro nome per descrivere il diritto alla cittadinanza o i diritti di cittadinanza?

Come si coordina, inoltre, l'idea di questo diritto con la tendenza alla deconcentrazione urbana e alla promozione di un ritorno all'habitat rurale? Il riconoscimento di un diritto alla città rischia di incrementare nuove migrazioni sociali?

A fronte del problema del soggetto titolare del diritto alla città si pone anche quello del soggetto giuridico che ha l'obbligo di garantirlo: è il Comune o anche lo Stato che deve rispettare il diritto a una città (essendogli precluso, ad esempio, ogni comportamento che ne possa limitare l'esercizio)?

Lo stesso autore sembra rendersi conto di limiti queste problematiche, laddove preferisce parlare di "un'idea del diritto alla città" più che di diritto tout court.

Idea di diritto alla città che affascina e seduce il lettore, probabilmente perché coglie l'intuizione di un bisogno reale, a fronte del quale ben venga l'elaborazione giuridica.

In tal senso l'elaborazione del diritto alla città sembra rappresentare non l'ultimo capitolo di questa ricerca ma l'incipit di un libro che deve essere ancora scritto, il sasso gettato in uno stagno, che ha avuto il merito di tematizzare, problematizzare e mettere in circolazione idee nuove, ma che lascia ampi margini di elaborazione futura.

L'auspicio è che questa elaborazioni continui, in chiave interdisciplinare.

[1] Il termine francese, *materiau*, evoca il concetto di *materia prima*, di materiale da costruzione..

[2] Sul concetto di città nel Medioevo cfr. M. Folin, *Sui criteri di classificazione degli insediamenti urbani nell'Italia centro-settentrionale, secoli XVI-XVII*, in *Storia Urbana* n. 92, 2000, pp. 5-27

[3] A. Bourdin, M.P. Lefebvre e P. Melé, *Le regle du jeu urbain. Entre droit e confiance*, Descartes&Cie, 2006 – trad. mia

[4] Cfr., ad esempio, il saggio di Y. Jegouzo «*Droit de la ville et droit dans la ville*», in *Revue française des affaires sociales* 3/2001, p. 55-70

[5] H. Lefebvre, *Le dromi de la ville*, Economica III ed. 2009, 125. Lefebvre pubblicava quest'opera già nel 1968 (trad.it. *Il diritto alla città*, Marsilio, Padova 1970).

[6] In tal senso A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma - Bari, Laterza 2010, 70-75.. E' stato peraltro osservato che questo processo di *moltiplicazione per specificazione* si registra principalmente nell'ambito dei diritti sociali, mentre i diritti di libertà negativi *valgono generalmente per l'uomo astratto* (così N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 2005., 69)